

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 10 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n.106, ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 "Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo", nel testo presentato dal proponente;

Udita la proposta del relatore Gianfranco Santi nella seduta n. 10 del 10 febbraio 2017;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole;

Il Presidente
Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria dell'articolato della pdl 106/2017 "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della banca regionale della terra e per favorire l'occupazione del settore agricolo)" nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

INVARIANZA DI SPESA

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 11/2015)

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 11/2015. In particolare, si specifica che tra i criteri utili per la valutazione del progetto presentato dal soggetto che intende utilizzare un terreno iscritto nella banca regionale della terra figura anche quello della valorizzazione dei prodotti locali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2015)

Il comma 1 dell'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 11/2005, che elenca i soggetti ammissibili alle procedura di assegnazione dei beni iscritti nella banca della terra.

Il comma 2 dell'articolo 2 aggiunge due lettere al comma 5 dell'articolo 4, in materia di criteri di priorità da seguire nell'assegnazione dei beni presenti nella banca della terra.

Il comma 3 dell'articolo 2 aggiunge all'articolo 4 il comma 5 bis, specificando che il soggetto assegnatario delle terre ricomprese nella banca della terra si impegna a non affittare o a concedere a qualsiasi titolo i terreni assegnati.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2015)

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 in materia di disposizioni transitorie e finali. Viene specificato che i terreni ed i beni inseriti nella banca della terra, che al momento dell'istituzione della banca stessa risultano già affidati, rimangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione attesta l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 106/2017, Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11, istitutiva della Banca della terra. La proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta rientra tra le competenze attribuite alla Regione dall'articolo 117 della Costituzione.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta modifica la legge regionale 11/ 2015.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---